

# COMUNE DI RADDUSA

(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi 2  
C.F. 82001950870 Centralino 095/662323 – 662060 – fax 095 662982

COMUNE DI RADDUSA Città Metropolitana di Catania			
PROTOCOLLO GENERALE			
N.ro	1148		
	06	11	2020
			EUI

ORDINANZA N°. 21 DEL 06 NOV 2020

**Oggetto: OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO DI RADDUSA**

## IL SINDACO

### CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi sul territorio;

### VISTO:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM del 13 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2020 N.253;
- il DPCM del 18 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 18 ottobre 2020 N.258 sulle “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza Contingibile ed Urgente N°51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 Novembre 2020.
- l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000

## ORDINA

**A partire dal 06 Novembre 2020 e fino al 03 Dicembre 2020:**

1. su tutto il territorio Comunale, dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, nonché gli spostamenti nel corso della giornata all'interno del Comune ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
2. avere sempre con sé sull'intero territorio comunale dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
4. I soggetti risultanti positive al COVID 19 hanno l'obbligo di isolamento fiduciario a casa, comunicare al medico di famiglia il proprio stato, comunicare a tutti i soggetti con i quali ha avuto contatti lo stato di positività, informare la Polizia Locale e I Carabinieri al fine di contenere il contagio;
5. Tutti i soggetti che sono stati in contatto con persone positive al COVID 19 hanno l'obbligo di isolamento fiduciario a casa;

#### **SONO SOSPESE**

1 le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- le attività di sale giochi, sale scommesse;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche in altri spazi anche all'aperto;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- 2 l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- 3 le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 4 le attività commerciali al dettaglio eccezione fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali che resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie le parafarmacie. Il mercato settimanale resterà aperto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contagio da Covid-19 (distanziamento personale, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, igiene delle mani);
- 5 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) non sono consentite resteranno chiusi 7 giorni su 7; resta sempre consentita senza restrizioni la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

#### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art.4 c 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00

#### **DISPONE DI**

- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune [www.comuneraddusa.gov.it](http://www.comuneraddusa.gov.it);

